



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2019, proposto da
(omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e
Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, viale Libertà n.
171;

contro

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A Mirri", in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale
n. 6;

nei confronti

(omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Beatrice Miceli e
Mariagrazia Liotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
e domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, via Nunzio Morello, 40;

per l'annullamento, previa sospensione

- della deliberazione n. 966 del 19.12.2018 del Commissario Straordinario
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" di
approvazione a) degli atti (che pure si impugnano al pari di tutti i verbali della

Commissione giudicatrice) del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Assistente Amministrativo, ctg. C, trasmessi con nota prot. n. 16672 dell'11.12.2018 (che pure si impugna) e b) della graduatoria di merito, con la quale è stata dichiarata vincitrice la candidata classificatasi al primo posto (omissis) con punti 62,55/100;

- della proposta n. 240 del 17.12.2018 del Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane del medesimo Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri", nonché dei pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Veterinario;

- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A Mirri" e di (omissis);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il ricorso possa essere deciso con sentenza in forma semplificata stante l'integrità del contraddittorio, la non necessità di ulteriore istruzione e l'ambito circoscritto della questione dedotta;

considerato che la disposizione del bando di concorso (art. 3) che la ricorrente assume violata così dispone: *"I titoli possono essere prodotti in originale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati ai sensi della normativa vigente; in tale ultima ipotesi è necessario allegare alla domanda fotocopia semplice di un documento di identità personale del dichiarante.*

Il candidato può presentare in carta semplice e senza autenticazione della firma:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato B), nei casi tassativamente indicati dall'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (ad esempio: appartenenza a ordini professionali, titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);*
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato C), per tutti gli stati, qualità personali e fatti non compresi nell'elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 445/2000 (ad esempio: attività di servizio; incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, ecc.) ovvero per dichiarare la conformità all'originale di documenti presentati in copia fotostatica.*

In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; in mancanza, il titolo non potrà essere valutato”:

rilevato che le censure proposte con il ricorso in esame (“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DEL BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 299/2017 L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA “A. MIRRI”, DELL’ART. 46 DEL DPR 445/2000 E DELL’ART. 97 COST.. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO”) si basano sul seguente assunto articolato ed argomentato in ricorso: *“i titoli illegittimamente positivamente valutati dalla Commissione non sono stati prodotti in originale, né in copia legale o autenticata, né con le autocertificazioni di cui all’art. 46 DPR 445/2000, atteso che le due autocertificazioni allegate all’istanza di partecipazione al concorso non recano alcun contenuto; né può considerarsi*

valido quanto contenuto nel curriculum (che, peraltro non reca la data, così come richiesto dal bando) allegato alla domanda di partecipazione, atteso che - come previsto dal DPR n.220 del 2001 “Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale” (art. 11, comma 1, lett c, n.4) e dal “Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale, adottato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 27.06.2008” (art 10, comma 1, lett. c, n.4) -entrambi richiamati, quale normativa di riferimento dall’articolo 1 del bando- “nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate”;

ritenuto che le modalità di presentazione della domanda da parte della controinteressata non integrano i dedotti vizi, in quanto:

il bando di concorso richiedeva che i titoli da sottoporre alla valutazione della Commissione esaminatrice fossero prodotti in copia ovvero autocertificati (previa produzione di copia di un documento di identità), e che come ulteriore facoltà [“Il candidato *può* presentare in carta semplice e senza autenticazione della firma (...)”] fosse altresì concesso ai candidati di presentare un modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto di notorietà, predisposto per tale eventualità dall’amministrazione rispettivamente come allegato B e come allegato C, senza peraltro che la compilazione di tali allegati fosse necessaria per il rispetto della disciplina del bando, trattandosi di prescrizione che facoltizza ed offre un supporto documentale, e non di prescrizione che impone tale forma, tanto più a pena di non valutabilità dei titoli;

l’odierna controinteressata ha optato per la prima modalità, ed ha, nel corpo della stessa domanda di partecipazione, utilizzato il modulo in tal senso predisposto dall’amministrazione, rendendo – previa dichiarazione (identica a quella contenuta nei contestati modelli B e C) di consapevolezza delle sanzioni

penali per dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art. 76, d.P.R. 445/2000 - dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei titoli da valutare (allegando fotocopia di un documento di identità personale): in parte inserendo materialmente l'indicazione di alcuni titoli nel corpo stesso della dichiarazione interno alla domanda, e in parte rinviando al *curriculum* allegato alla domanda medesima, secondo lo stesso modello predisposto dall'amministrazione (la cui data deve essere evidentemente riferita a quella del documento richiamante, vale a dire alla domanda di partecipazione);

la superiore dichiarazione della controinteressata ha pertanto contenuto materiale e significato giuridico identici a quelli che avrebbe avuto se la medesima fosse stata inserita o riprodotta negli allegati B e C;

l'avvenuta compilazione di tali modelli senza indicazione di oggetto da parte dell'odierna controinteressata, pur essendo del tutto inutile alla stregua dell'avvenuta presentazione della domanda con le indicate (e conformi al bando) garanzie di forma e di sostanza, non configura pertanto un violazione del citato art. 3 del bando, alla stregua della regola secondo la quale *quod abundat non vitiat*: non soltanto perché (omissis) aveva già reso una dichiarazione del tutto equipollente sul piano sostanziale in seno alla domanda, ma perché anche sul piano formale risulta rispettata – per le ragioni fin qui indicate - l'indicazione contenuta nella prima parte della richiamata disposizione del bando;

la pretesa, sulla base del citato art. 3, di una duplicazione delle dichiarazioni anche nei modelli B e C appare dunque una formalistica superfetazione, non riducibile a condizione di legittimità degli atti successivamente adottati, e soprattutto non prevista come tale – ma come mera facoltà e connesso supporto documentale - dall'art. 3 del bando;

ritenuto altresì che la letterale conformità all'art. 3 del bando delle concrete modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte

della controinteressata priva di pregio le censure relative alla presunta violazione del d.P.R. 220/2001 e del Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale, adottato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 27.06.2008, posto che la parte ricorrente avrebbe dovuto – in questa prospettiva - gravare il citato art. 3 in quanto asseritamente contrastante con norma regolamentare o con precedente manifestazione di volontà dell'amministrazione stessa, nella parte in cui - nonostante il generico richiamo a tali normative contenuto nell'art. 1 del bando - consentiva, come da modello di domanda predisposto dall'amministrazione, l'utilizzazione dell'autocertificazione del possesso dei titoli;

ritenuto pertanto che il ricorso si palesa infondato, e che come tale va rigettato, con condanna della parte ricorrente, secondo la regola della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate con in dispositivo (in misura che tiene conto del fatto che il giudizio stesso è stato definito all'udienza camerale fissata per l'esame della domanda cautelare).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro mille/00 oltre accessori come per legge, in ragione di euro cinquecento/00 oltre accessori per ciascuna delle parti resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Tulumello

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO